

# Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per l'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa espulsione)»

Disegno

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 139 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
esaminata l'iniziativa popolare «per l'espulsione degli stranieri che commettono  
reati (Iniziativa espulsione)», depositata il 15 febbraio 2008<sup>2</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 giugno 2009<sup>3</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**

<sup>1</sup> L'iniziativa popolare «per l'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa espulsione)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

<sup>2</sup> L'iniziativa ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:

*Art. 121 cpv. 3–6 (nuovi)*

<sup>3</sup> A prescindere dallo statuto loro riconosciuto in base alla legislazione sugli stranieri, gli stranieri perdono il diritto di dimora in Svizzera e ogni diritto di soggiorno se:

- a. sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per omicidio intenzionale, violenza carnale o un altro grave reato sessuale, per un reato violento quale ad esempio la rapina, per tratta di esseri umani, traffico di stupefacenti o effrazione; o
- b. hanno percepito abusivamente prestazioni delle assicurazioni sociali o dell'aiuto sociale.

<sup>4</sup> Il legislatore definisce le fattispecie di cui al capoverso 3. Può aggiungervi altre fattispecie.

<sup>5</sup> L'autorità competente espelle gli stranieri che perdono il diritto di dimora e ogni diritto di soggiorno secondo i capoversi 3–4 e pronuncia nei loro confronti un divieto d'entrata di durata compresa tra 5 e 15 anni. In caso di recidiva, la durata del divieto d'entrata è di 20 anni.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2008 1649

<sup>3</sup> FF 2009 4427

<sup>6</sup> Chi trasgredisce il divieto d'entrata o entra in Svizzera in modo altrimenti illegale è punibile. Il legislatore emana le relative disposizioni.

## II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

*Art. 197 n. 8 (nuovo)*

*8. Disposizione transitoria dell'art. 121(Dimora e domicilio degli stranieri)*

Entro cinque anni dall'accettazione dell'articolo 121 capoversi 3–6 da parte del Popolo e dei Cantoni, il legislatore definisce e completa le fattispecie di cui all'articolo 121 capoverso 3 ed emana le disposizioni penali relative all'entrata illegale di cui all'articolo 121 capoverso 6.

### **Art. 2**

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.